



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 1/2022 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.05.2022,

letto il ricorso, depositato da CONTINOLO Nicola, nato a Catanzaro il 10/09/1948, residente in Tiriolo, alla Via A. Moro 8 (C.F. CNTNCL48P10C352Y) e CARLOSTELLA Maria Teresa, nata a Catanzaro il 16/10/1951, pure residente in Tiriolo, alla Via A. Moro 8 (C.F. CRLMTR51R56C352A), in data 27.01.22;

vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), avv. Claudia Consarino, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;

viste le integrazioni richieste dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di omologa del 15.03.22 (piano di ammortamento sottoscritto dai proponenti), depositate dal ricorrente in data 20.04.22;

visto il verbale dell'udienza del 03.05.22, nel corso della quale il debitore ha insistito per l'omologa del piano, mentre il creditore costituito, COMPASS Banca S.p.A., ha chiesto il rigetto dell'omologa di cui all'opposizione già trasmessa al Gestore della crisi e depositata nel fascicolo del procedimento;

viste le osservazioni depositate dal Gestore della crisi in merito all'opposizione predetta;

dato atto che il Giudice alla predetta udienza si è riservato di decidere in merito all'omologa del piano;

verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate da detto professionista;

pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Lo stesso non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista, incaricato dall'O.C.C., la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e il ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

I Sig.ri CONTINOLO Nicola e CARLOSTELLA Maria Teresa hanno proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore familiare (che consente di tenere conto della situazione finanziaria di ciascuno dei componenti e insieme della complessiva situazione di indebitamento, della sua origine complessiva e delle complessive risorse occorrenti per farvi fronte), al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 195.229,99, di cui € 105.580,18 come indebitamento comune ai coniugi, € 66.080,90 a carico del Continolo ed € 23.568,91 a carico della Carlostella (le singole voci sono indicate alle pagine 8-15 della relazione del Gestore).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito fondiario e al consumo.

I detti coniugi costituiscono gli unici componenti del nucleo familiare: il nucleo familiare è sostanzialmente monoreddito e il Continolo dispone di un reddito da pensione il cui valore netto è pari all'incirca ad € 27.000,00 annui (€ 2.000,00 mensili circa), oltre ad una esigua pensione di invalidità della Carlostella per circa € 250,00 mensili.

Il nucleo familiare dispone in pratica della sola proprietà relativa all'immobile che costituisce l'abitazione principale (oltre ad una quota di 1/13 in capo al Continolo di immobile oggetto di successione ereditaria condivisa con altri fratelli e a n. 2 autovetture di seconda mano acquistate nel 2018).

Come anche attestato dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento dei ricorrenti, sicuramente presente, è stato principalmente determinato dall'esposizione debitoria nei confronti di vari istituti di credito e di prestito personale, verso i quali i coniugi hanno contratto diversi prestiti per poter sostenere, oltre alle spese necessarie alla famiglia, le spese necessarie all'acquisto e al mantenimento dell'abitazione principale.

Essendo inizialmente la situazione finanziaria equilibrata, stante i redditi percepiti dai coniugi congiuntamente fino all'invalidità della Carlostella (2006) e al successivo pensionamento del Continolo (2013), per circa € 3.000,00 mensili, gli stessi hanno assunto obbligazioni, principalmente e inizialmente in relazione all'acquisto e successiva ristrutturazione della casa di abitazione.

Successivamente, a causa della diminuzione progressiva dei redditi e contemporaneamente della necessità di sostenere i figli della coppia (benché ormai fuori del nucleo familiare), essendo le relative attività economiche entrate in crisi contestualmente alla crisi economica globale, i coniugi sarebbero andati incontro a una situazione di progressivo sovraindebitamento, avendo proceduto all'assunzione di ulteriori prestiti per far fronte essenzialmente ai precedenti, non riuscendo più a ripagare i debiti cumulati con i redditi ormai a disposizione, a decorrere in particolare dalla fine del 2019, anno in cui si è definitivamente manifestata la situazione di irreversibile sovraindebitamento.

In particolare, il Gestore della crisi ha attestato che già il finanziamento contratto in data 09.03.2016 con la Compass Banca servì agli istanti a estinguere il prestito contratto dal Continolo (nell'anno 2009) con l'INPDAP (prevedente la c.d. cessione del quinto dello stipendio da lavoro dipendente), come emerge dalla copia del bonifico BPER del 23.03.2016 e dalla copia della nota INPS con la dichiarazione di estinzione anticipata del debito nel maggio 2016 (circa 14.000 dei circa 15.000 euro di fatto erogati furono destinati al detto scopo).

Secondo la ricostruzione del Gestore della crisi, a questo punto i coniugi, in vista della ripresa delle rate di mutuo che erano state sospese dalla banca per 12 mesi tra il 2015 e il 2016, contraggono altro prestito con cessione del quinto (sulla pensione del Continolo) con IBL Banca per € 32.000,00, riuscendo in tal modo ad adempiere puntualmente le obbligazioni assunte, fino ai primi mesi del 2019, contraendo quindi nuovi finanziamenti al solo fine dell'acquisto delle rispettive autovetture, entrambe di seconda mano e poste a disposizione anche dei figli della coppia.

Nell'anno 2020, però, divenuta di nuovo insostenibile la situazione debitoria i coniugi hanno proceduto ad una nuova rinegoziazione del proprio indebitamento, sempre attraverso l'estinzione dell'indebitamento pregresso, in particolare quello contratto con IBL Banca (garantito da cessione del quinto), attraverso un nuovo finanziamento (sempre con cessione del quinto), con Futuro S.p.A (poi Compass Banca S.p.A).

Attesta infatti il Gestore della crisi, sul punto non contestato dal creditore opponente, che della somma messa a disposizione del debitore (€ 30.334,93) solo poco più di € 5.000,00 euro sono

entrati nella disponibilità del Continolo, mentre oltre 24.000 euro sono stati destinati ad estinguere il finanziamento IBL Banca, come risulta da nota IBL in data 01.07.2020 e dalla copia del bonifico effettuato dalla Futuro S.p.A in favore della IBL.

Da quanto precede il Gestore trae la conclusione, condivisibile, che i debitori non hanno assunto con colpa grave le obbligazioni elencate dal Gestore medesimo e risultante dalla ricostruzione operata da quest'ultimo e, soprattutto, che gli stessi hanno tentato a più riprese di mantenere i propri impegni.

A fronte di quanto sopra e in disparte l'ammissibilità stessa dell'opposizione della COMPASS Banca S.p.A., detto creditore, dopo una lunga disamina dei principi in materia di c.d. meritevolezza, sottolinea una certa debolezza della ricostruzione offerta dai debitori e dal Gestore della crisi, soprattutto laddove si evidenzia la mancanza di evidenze sulla concausa del sovraindebitamento attribuita dagli stessi alla necessità di sostenere i figli della coppia dopo l'avviarsi della crisi economica del 2008-2009, dalla quale gli stessi sarebbero stati colpiti (peraltro in tempi diversi) e dalla quale non si sarebbero mai più ripresi.

Allo stesso tempo tuttavia il detto creditore non individua elementi precisi tali da superare la ricostruzione operata dal Gestore, in particolare sul fatto che il progressivo indebitamento degli ultimi anni sia stato utilizzato in gran parte per ripianare il precedente.

Appare verosimile affermare che fu l'iniziale indebitamento dei coniugi ad essere stato forse eccessivo, a posteriori, nonostante le risorse all'epoca a disposizione della famiglia (€ 3.000,00 mensili).

Tuttavia lo stesso era da ritenersi all'epoca comunque sostenibile e dunque privo dei connotati di colpa grave oggi richiesti per la non ammissione alla procedura di risoluzione del sovraindebitamento.

L'iniziale eccesso ha poi reso nel tempo insostenibile il peso del detto indebitamento, costringendo i ricorrenti all'ulteriore ricorso al credito nella speranza di sistemare complessivamente la propria situazione finanziaria, anche probabilmente nella speranza, poi risultata infondata, di non dover sostenere ulteriormente la prole o magari di ottenerne un aiuto. Resta il fatto che, come comprovato dalla documentazione fornita dal Gestore, il successivo ricorso al credito è stato destinato per lo più a ripianare l'indebitamento precedente, appunto nel tentativo di far fronte allo stesso fino a tempi recenti.

D'altra parte non è richiesto dalla legge che il sovraindebitamento sia il frutto di eventi improvvisi, imprevisi e imprevedibili, che incidano in modo repentino sulle finanze del ricorrente determinandone un subitaneo tracollo.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

In definitiva, la complessiva ricostruzione del Gestore può essere ritenuta attendibile con riguardo alle cause dell'indebitamento e all'assenza di dolo o colpa grave in capo ai debitori.

Peraltro non può non sottolinearsi, per converso, l'atteggiamento non improntato sicuramente a diligenza professionale in capo al creditore opponente.

Coglie nel segno il Gestore, nelle proprie repliche, con riguardo al fatto che la COMPASS Banca S.p.A. non ha provveduto, al momento della concessione dell'ultimo finanziamento (erogato nell'anno 2016), alla corretta verifica del merito creditizio dei coniugi Continolo-Carlostella. A quel momento infatti i Continolo-Carlostella, a fronte di un reddito di circa 2.250 euro (comprensivo anche della pensione di inabilità della seconda), erano già obbligati complessivamente per una cessione del quinto per € 400,00 (sulla pensione del Continolo), dei due precedenti mutui (contratti nel 2006 e nel 2010 per la casa), con rate mensili ammontanti a € 936,50 e a € 360,54, oltre che, dall'anno 2013, delle rate di rimborso del finanziamento Agos Ducato pari mensilmente a € 326,00.

Appare evidente la violazione dei principi ricavabili dall'art. 124bis T.U.B. in relazione al merito creditizio del richiedente il finanziamento, finanziamento che avrebbe comportato una ulteriore rata mensile pari a € 286,82, come indicato dal medesimo creditore, esauendo praticamente il reddito disponibile dei ricorrenti.

Non appare credibile in particolare che, nonostante il dichiarato accesso alle banche dati del

sistema creditizio, l'opponente non abbia avuto contezza della situazione debitoria dei coniugi Continolo- Carlostella, tale già a quel momento da impedire la concessione di ulteriore credito. Ne deriva in via preliminare l'inammissibilità stessa dell'opposizione spiegata, ai sensi dell'art 12bis, co. 3bis della L. 3/2012 (*“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né fare valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*).

§§§

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente i ricorrenti possono contare su un'entrata mensile netta di circa € 2.250,00 (comprensivo però dell'assegno di invalidità della Carlostella pari ad € 250,00), dei quali si propone di mettere a disposizione dei creditori € 1000,00/mensili, trattenendo il residuo per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, come congruamente quantificate nel piano in € 1.250,00/mese, compresi € 150,00/mese per spese impreviste.

A fronte delle suddette risorse i ricorrenti propongono un piano concepito come segue.

A fronte dei crediti futuri sopra indicati per trattamenti pensionisti (per € 1.000,00 mensili), si prevede:

- 1) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, costituiti dal solo compenso ancora non corrisposto all'Organismo di Composizione della Crisi, per € 4.000,00 (avendo il Dott. Roberto Scaramuzzino, che ha assistito i ricorrenti nella presente procedura, rinunciato al compenso al fine di agevolare il buon esito della procedura medesima), da versarsi in n. 4 rate di pari importo a decorrere dalla data di omologa del piano;
- 2) il pagamento in misura pari al 80%, dei crediti privilegiati verso la Summer SPV S.r.l. (per i due mutui fondiari), verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Tiriolo, da versarsi in n. 68 mensilità (pari ad € 1.000,00) a decorrere dalla quinta mensilità successiva alla data di omologa (ratei dal 5° al 72° con 73° rateo residuo di € 965,85);
- 3) il pagamento in misura pari al 20% dei crediti chirografari, compreso il 20% dei crediti privilegiati declassati a chirografo, con versamento della somma di € 34,15 (residuo rateo n. 73) e della somma di € 1.000,00 per le successive 25 mensilità fino al 98° rateo (nonché la somma di € 218,48 per il 99° ed ultimo rateo), per una durata complessiva quindi del piano di ammortamento di anni 8 e mesi 3 circa.

A fronte del detto piano e delle dette risorse, i ricorrenti mirano alla conservazione della

disponibilità della casa di abitazione (avente un valore stimato di € 110.000,00), oltre ad altra quota di immobile (ma per quota indivisa pari ad 1/13, senza sostanziale valore per la procedura) e alle n. 2 autovetture che il Gestore ha accertato essere state acquistate di seconda mano nel 2018 (del valore di qualche miglia di euro). Il Gestore non ha segnalato alcun altro bene patrimoniale in capo alla coppia.

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano così come formulata è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il quale prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;

- nel caso di specie peraltro i ricorrenti prospettano di mettere a disposizione dei creditori, per anni 8 e mesi 3 circa (99 rate da € 1.000,00 ciascuna), esclusivamente i crediti futuri di natura pensionistica, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili esposte, un importo pari a € 1.150,00 per ciascun mese, somma che appare in linea con tutti gli indici relativi al fabbisogno di un nucleo familiare composto da n. 2 persone e congruo rispetto agli interessi dei creditori (quasi il 50% dei redditi derivanti da pensione anche di invalidità), pur tenuto conto che i ricorrenti mirano a mantenere nel proprio patrimonio i beni sopra indicati;

- va anche richiamato l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) il quale esclude dalla liquidazione “*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice*”, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore

cioè ai quattro quinti o alla metà del reddito a seconda della natura dei crediti);

- con riguardo al giudizio inerente la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, va rilevato innanzitutto che il creditore ipotecario (con formalità iscritta sulla detta abitazione) non ha presentato opposizione al piano; come visto, inoltre, l'unica opposizione presentata da parte di creditore chirografario è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 12*bis*, co. 3*bis* della L. 3/2012; ad ogni buon conto si concorda con il giudizio di sicura maggiore convenienza, per i creditori chirografari, del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, nonostante l'elevata percentuale di falcidia, tenuto conto del valore di stima dell'abitazione sopra riportato, raffrontato alle risorse messe a disposizione del piano (di poco inferiori e sicuramente più certe nell'ordinario svolgersi degli eventi), del fatto soprattutto che il ricavato dell'eventuale vendita coattiva della casa di abitazione soddisferebbe esclusivamente il creditore ipotecario, lasciando ai chirografari la sola possibilità di rifarsi sulla (sola) pensione del Continolo e nei limiti previsti dalla legge (sicuramente quindi in misura inferiore rispetto alla quota messa a disposizione del piano).

Quanto sopra precisato, anche la durata del piano può dirsi di vantaggio per i creditori chirografari, consentendo loro in sostanza un più ampio soddisfacimento dei crediti.

Il piano in definitiva può dirsi un giusto temperamento con le esigenze dei creditori, oltre che fattibile in relazione alla sufficiente stabilità dei crediti futuri messi a disposizione del piano.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 2/2020 r.g. v.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da CONTINOLO Nicola, nato a Catanzaro il 10/09/1948, residente in Tiriolo, alla Via A. Moro 8 (C.F. CNTNCL48P10C352Y) e CARLOSTELLA Maria Teresa, nata a Catanzaro il 16/10/1951, pure residente in Tiriolo, alla Via A. Moro 8 (C.F. CRLMTR51R56C352A), alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come anche depositato e sottoscritto dai ricorrenti in data 20.04.2022;

2) dispone:

a) che restino sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) che eventuali somme trattenute dall'erogatore dei trattamenti pensionistici siano versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

- c) il divieto per i ricorrenti di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- d) che l'avv. Claudia Consarino, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, è delegata alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale erogatore dei trattamenti pensionistici di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dei ricorrenti;
- e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
- f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi ai ricorrenti, al creditore opponente e all'avv. Claudia Consarino.

Catanzaro, 10/06/2022

Il Giudice

dott. Luca Mercuri